

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 16/03/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 9 marzo 2011, n. 80

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 18 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Deliceto (FG) in località "Viticole, lannuzzi, Pozzo Salito", ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003. Società: Margherita S.r.I. con sede legale in Foggia, via Napoli n. 121 - P. IVA e C.F. 03188710713.

Il giorno 9 Marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Daunia Wind S.r.I., con nota prot. n.38/1431 del 06.02.2007, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 90 MW da realizzarsi nel Comune di Deliceto (FG) località "Viticole, Pozzo Salito, Iannuzzi";
- il Settore Industria, Industria Energetica Ufficio Industria Energetica, con nota prot. n.38/11294 del 31/10/2007, inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto eolico;
- la Società Daunia Wind S.r.l. con nota acquisita al prot. n.38/12663 del 6.12.2007 depositava presso gli Uffici della Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo la suddetta documentazione integrativa;
- la Società Daunia Wind S.r.l. in data 21/08/2008 comunicava il cambio di titolarità e trasferimento dell'intervento in favore della Società Margherita S.r.l. con sede legale in via Napoli, 121 in Foggia;
- la Società Margherita S.r.I. presentava, in data 28/1/2009, ricorso presso il TAR Puglia Sede di Bari Sez. I avverso il silenzio tenuto dalla Regione Puglia sull'istanza di rilascio di Autorizzazione Unica per il parco eolico in oggetto; il TAR, con Sentenza n.571, del 13/3/2009, accoglieva il ricorso dichiarando l'obbligo della stessa Regione di pronunciarsi espressamente nel termine di 60 gg. decorrenti dalla comunicazione o notifica della sentenza stessa;
- il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, con Determinazione n.68 del 26/2/2009, escludeva n.6 aerogeneratori su n.30 proposti dalla procedura di impatto ambientale, subordinandoli all'osservanza di specifiche prescrizioni per la mitigazione degli impatti indotti;
- in data 11/02/2010, la Società Margherita S.r.l. depositava il progetto definitivo adeguato alla surrichiamata Determina di VIA n.68/2009;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo Ufficio Energia e Reti energetiche, con nota prot. n.4448 del 23/03/2010, ottemperando alla suddetta Sentenza n.571/2009, provvedeva alla convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 29/04/2010;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo Ufficio Energia e Reti energetiche, in data 29/4/2010, acquisiva dichiarazione della Società, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, sulla conformità delle copie dei progetti definitivi depositate presso gli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo.

Preso atto dei pareri acquisiti ed espressi in conferenza di servizi, di seguito riportati:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con prot. n.18719 del 15/4/2010, si rappresenta che - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della

Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse indicati in argomento. Si ritiene opportuno, tuttavia, sottolineare l'esigenza che la Società interessata provveda alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente, in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli, per la tutela dei volo a bassa quota;

- Terna S.p.A. con nota prot. n.5188 del 22/04/2010 in seguito alla richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per l'impianto di generazione da fonte eolica, in data 09.01.2007, forniva quale soluzione tecnica minima generale (STMG) di connessione il collegamento in antenna con la sezione a 150 kV di una nuova stazione elettrica (S.E.) a 380 kV da collegare in entra - esce alla linea a 380 kV "Foggia - Candela". Tale soluzione è stata accettata dalla società in data 18.01.2007. La documentazione progettuale inviata dalla Società Margherita in data 12.04.2010 non comprende il progetto delle opere RTN necessarie per la connessione ed in particolare non descrive le modalità di collegamento del parco eolico alla nuova S.E. 380/150 kV RTN suindicata. Tale progetto dovrà essere pertanto opportunamente integrato. A tal riguardo si precisa sin d'ora che al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, è necessario condividere lo stallo in stazione RTN con l'impianto di produzione in capo alla società Margherita S.r.l. (CI: 08001133) sito nei comuni di Deliceto, Candela e Ascoli Satriano (FG).

Infine l'invio della documentazione tecnica di cui sopra risulta condizione indispensabile per la formulazione del parere di rispondenza ai requisiti tecnici, ivi comprese le Regole Tecniche di Connessione di cui al Codice di Rete, che dovrà essere acquisito nell'ambito della Conferenza dei Servizi di cui al D.lgs. 387/03.

- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n.4737 del 27/04/2010, aggiornando il parere già rilasciato con prot. n.6917 dell'11/07/2008, ritiene, per quanto di propria competenza, in ordine alla perimetrazione delle aree, che i lavori relativi alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica in località "Viticone lannuzzi Pozzo Salito" nel Comune di Deliceto (FG), della potenza di 18 19,80 MW costituito da 6 aerogeneratori e da una rete di vettoriamento, siano compatibili con le previsioni del PAI approvato con tutte le condizioni riportate nel parere n. 6917 in data 31/07/2008:
- le opere provvisionali, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
- le operazioni di scavo e reinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- siano realizzate opere atte ad impedire il trasferimento nel sottosuolo dii eventuali acque superficiali che si dovessero infiltrare nelle trincee di scavo anche in funzione della pendenza longitudinale del fondo;
- durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque piovane ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate;
- Comune di Deliceto Ufficio Tecnico e Ambiente, con nota prot. n.3362 del 28/4/2010, esprimeva parere favorevole in virtù dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal medesimo Comune in data 26/9/2008;
- Provincia di Foggia Servizi Tecnici, con nota prot. n.56013 del 06/11/2008, decreta che la Società è autorizzata alla costruzione ed all'esercizio di una linea elettrica a 30 kV in cavo sotterraneo, per il vettoriamento all'energia elettrica prodotta dal parco eolico in località "Viticole Iannuzzi Pozzo Salito" nel Comune di Deliceto (FG).

Si dichiara di pubblica utilità l'elettrodotto e le opere relative agli impianti medesimi, ai sensi dell'art. 115 del citato T.U.; dell'art. 9 D.P.R 18/3/1965 n.342 e dell'art. 14 comma 4 bis del D.L. 11/7/1992 n.333, art. 16 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, mentre si ribadisce che i lavori saranno

effettuati relativamente ai terreni privati non acquisiti dopo che i Comuni interessati avranno espletato (qualora richiesto da variazioni al progetto) la procedura prevista dalla normativa vigente per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. L'impianto sarà eseguito con le modalità ed altri particolari indicati nell'allegato piano tecnico. Per le parti di linea riguardanti opere in zone soggette a vincoli ambientali, opere pubbliche, zone militarmente importanti, linee telegrafiche e telefoniche di pubblico interesse, etc., la presente autorizzazione deve intendersi limitata a quei tratti per i quali sono intervenuti i nulla osta e consensi di massima delle Autorità e degli Enti interessati ai vincoli sussistenti;

- Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n.6609 del 24/4/2010 si fa presente che le aree interessate dal progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/04. In relazione, comunque, all'insistenza dell'impianto e delle opere connesse in un comparto territoriale di evidente interesse archeologico, appare indispensabile adottare nella realizzazione delle opere del parco particolari misure cautelari. Puntuali indicazioni sul possibile interesse archeologico di alcune aree e sulla necessità di procedere ad attività di archeologia preventiva emergono dalia carta del rischio archeologico trasmessa dalla società proponente, con gli esiti delle ricognizioni di superficie. In considerazione dei dati informativi in possesso, si evince un'ampia distribuzione di materiale fittile con individuazione di numerose unità topografiche a rischio medio-alto, sia nelle aree interessate delle turbine, sia lungo i cavidotti di collegamento.

Tanto premesso, si ritiene che occorra procedere alla verifica delle possibili evidenze di interesse archeologico in corrispondenza degli aerogeneratori n.8, 9, 10,1 6 e 20, e lungo i cavidotti di collegamento con la turbina 16, tra le turbine 17-18 e 6-7, con assistenza archeologica ai lavori ed eventuali approfondimenti di scavo laddove dovessero emergere strutture di interesse archeologico interferenti con le opere.

Si rappresenta che, nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curate da soggetti in possesso di adeguati titoli formativi e professionali, i cui curricula dovranno essere sottoposti alle valutazioni della Scrivente. Si rammenta che eventuali operazioni di scavo archeologico dovranno essere affidate a ditta in possesso degli specifici requisiti della categoria di riferimento OS 25;

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota prot. n.9383 del 28/4/2010, dall'esame della documentazione tecnica inviata a corredo dell'istanza sono emerse interferenze degli interventi in progetto (cavidotto interno e cavidotto esterno di collegamento alla SE) con la rete idrografica regionale; in particolare i cavidotti elettrici intercettano gli alvei dei canali Fosso Viticone, Fosso La Marana, Fosso Fontana Rubina ed altri impluvi minori. Nessuna informazione tecnica è tuttavia contenuta nel progetto dei lavori depositato circa le modalità di attraversamento degli alvei dei citati corsi d'acqua. E' da rilevare comunque che l'intero parco eolico (aerogeneratori e cavidotti interni) ricade all'esterno del comprensorio consortile, che solo l'ultima tratta del cavidotto di collegamento alla SE attraversa il comprensorio di competenza di questo Ente e che in tale tratta esso intercetta solamente l'alveo del canale La Marana, impluvio naturale non sistemato sul quale questo Consorzio non effettua attività di manutenzione.

Ciò stante si ritiene che gli interventi in progetto non interferiscano con le opere e gli impianti gestiti da questo Ente che pertanto non è tenuto ad esprimere alcun parere in merito;

- Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale di Puglia e Basilicata, con nota prot. n.IT-BA/2-IE/VIE/2363 del 09/04/2008, si rilascia, ai sensi dell'art.113 del R.D. n.1775 dell'11.12.1933, il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli attraversamenti e parallelismi;
- ASL di Foggia Dipartimento di Prevenzione con nota prot. n.22/IP del 31/01/2009, si prescrive quanto segue:
- 1) prendendo atto di quanto dichiarato nella relazione tecnica, nella progettazione dovranno essere rispettate le distanze dalle abitazioni e dalle strade provinciali di circa 300 m. come da regolamento

vigente, e che nelle immediate vicinanze del campo non vi siano abitazioni costantemente abitate, e che il livello sonoro prodotto dal generatore di elettricità risulti inferiore di 60 dB come previsto dal DPCM 01/03/1991 e sue modifiche ed integrazioni;

- 2) gli elettrodi dovranno essere interrati ad una profondità minima di m.l (un metro) e dovrà essere segnalato il tracciato della linea interrata, con idonee segnalazioni di pericolo;
- 3) eventuali linee aeree di media ed alta tensione, utilizzate per il conferimento all'ENEL dell'elettricità prodotta, dovranno essere eseguite nel rispetto delle distanze di sicurezza dettate dal DPCM 23/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) rispettare i limiti di inquinamento elettromagnetico previsti dal DM 381/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- 5) dovranno essere garantite tutte le misure di sicurezza ed infortunistica per tutelare lo stanziamento ed il passaggio nelle vicinanze degli aerogeneratori di persone ed animali;
- 6) lo smaltimento degli oli usati e delle batterie dovrà avvenire tramite ditta autorizzata D.L. 22/1997 e sue integrazioni;
- 7) la realizzazione e la messa in opera dell'impianto in oggetto, dovranno essere conformi alle descrizioni progettuali, alle previsioni contenute nella documentazione tecnica presentata e rispettare le linee guida della Regione Puglia (delibera G.R. N. 131 del 02/03/2004);
- Regione Puglia Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana Servizio Attività Estrattive con nota prot. n.5388 del 18/06/2010, si esprime, ai soli fini minerari, nulla osta di massima alla realizzazione del progetto di che trattasi. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti, gli "edifici" e le opere stradali in progetto, ad una distanza di sicurezza di almeno 20 metri dai cigli di eventuali cave in esercizio e/o dismesse, così come previsto dal D.P.R. 9 Aprile 1959 n.128 sulle Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave;
- Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Foreste di Foggia, con note n.7801 del 23/05/2008 e prot. n.7801 del 29/04/2010, si concede il nulla osta nei riguardi del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267 per movimenti di terra finalizzati alla realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto costituito da n.6 torri eoliche, n.7-8-10-15-16-17, come da progetto agli atti d'ufficio, nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato "A":
- i movimenti di terra che si autorizzano sono esclusivamente quelli strettamente necessari a realizzare le opere cosi come da elaborato tecnico grafico di progetto, pertanto, non si dovranno movimentare e/o stabilmente trasformare ulteriori superfici;
- la sistemazione della acque esterne, circostanti al movimenti di terra, dovrà effettuarsi utilizzando materiali drenanti da posare a secco senza Impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti;
- i materiali di risulta provenienti dal movimenti di terra dovranno essere allontanati dal cantiere di scavo secondo la normativa vigente in materia;
- le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto agli atti della Sezione Provinciale summenzionata, dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore nulla osta;
- i lavori dovranno essere eseguiti senza apportare pregiudizio alla stabilità del suolo al fine di evitare danni di cui all'art. 1 del R.D.L. n.3267/23;
- venga ripristinato io stato dei luoghi relativamente agli scavi eseguiti;
- vengano rispettati I contenuti di cui alla relazione geologica;
- lo scorrimento e lo smaltimento delle acque superficiali siano disciplinati in modo da non arrecare danno alla consistenza del suolo, in ossequio al principio esposto nell'art 1 del R.D.L. 3267/23;
- Regione Puglia Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana Struttura Tecnica Provinciale di Foggia, con nota prot. n.13195 del 14/11/2008 dall' esame degli elaborati tecnici allegati, si è rilevato che la messa in opera del cavidotto comporta interferenze con corsi d' acqua naturali, e/o in parte artificiali, in quanto sistemati idraulicamente con i fondi della bonifica e come tali mantenuti dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata, per conto della Regione. In particolare, sia il collegamento

dorsale con il campo eolico, che di comunicazione interna fra i diversi generatori, interferiscono con i corsi d' acqua denominati 1, 2 e 3 "Viticone", 4, "Marana di San Potito" 5 e 6 "Braccio Marana di San Potito" 7 "Braccio del canale Viticone" oltre che con altri tre semplici impluvi naturali, non riconducibili a veri e propri corsi d' acqua, per cui valgono le prescrizioni dell' art. 120 del R.D. 11.12.1933 nr. 1775, ovvero a quelle altre condizioni associabili alle prescrizioni dell' art. 57 del T. U. sulle Opere Idrauliche, approvato con R.D. 25.7.1904 nr. 523. Tali interferenze vanno valutate sia per quanto attiene alla sicurezza propria dell' infrastruttura che alle condizioni di esercizio dei corsi d' acqua attraversati, oltre che per gli aspetti dominicali tutelati dall' art. 120 del R. D. 11.12.1933 nr. 1775, per i cui aspetti quest' Ufficio è competente. Tanto precisato, si riferisce che i sopraindicati corsi d' acqua sono riportati nell' Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Foggia, approvato con R. D. 20.12.1914 nr. 6941, al nr. 23, per quanto riguarda il corso d' acqua Marana di San Potito e nr. 25 per quanto riguarda il canale Viticone, nel cui detto Elenco viene riportato con la nominazione di "Marana di Pozzo Salito".

Le tratte (cioè il percorso fluviale -in cui trovano applicazione le disposizioni della legge 10.08.1884 nr. 2644, relativamente all' uso dell' acqua) ovvero le disposizioni degli artt. 96 e 97 del T. U. di Leggi sulle Opere Idrauliche, approvato con R.D. 25.07.1904 nr.523, danno la seguente indicazione:

- 1) Marana di San Petito (oggi meglio conosciuto come "Marana" o "Fontanelle ", riportato al nr. 23, con 1' indicazione della tratta pubblica "Dallo sbocco (nel torrente Carapelle-Calaggio) a Km. 3.500 verso monte";
- 2) Marana di Pozzo Salito (oggi conosciuto come "Fosso. Viticone ") riportato al nr. 25, con 1' indicazione della tratta pubblica "Dallo sbocco (nel torrente Carapelle-Calaggio) a Km. 2.500 a monte della confluenza in ciascuno dei due rami in cui si divide.

Dalla detta descrizione, deriva che le tratte fluviali nelle quali si interviene, pur costituendo il naturale bacino dei detti corsi d' acqua, sono esterni alle tratte di cui ai punti 1 e 2 e quindi non assoggettate a tale disciplina, ciò anche per quanto riguarda gli altri vincoli, di qualsiasi natura a tale normativa associata. Nel caso di specie, le modalità di attraversamento, sono proposte nella forma intrusiva, avendo previsto che i lavori di sottoposa verranno eseguiti con lo scavo a cielo aperto di una trincea delle dimensioni di cm (80x120) ed al suo interno saranno posizionate le canalizzazioni elettriche protette da un bauletto in cls dello spessore di cm. 50 con ripristino dell' alveo con il materiale proveniente dallo scavo medesimo e sistemazione superficiale con terreno vegetale compattato.

Con riguardo alle modalità di esecuzione dei lavori appare opportuno che gli stessi si eseguano secondo le seguenti prescrizioni:

- le opere provvisionali, necessarie all' esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
- le operazioni di scavo e di rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- siano realizzate opere atte ad impedire il trasferimento nel sottosuolo di eventuali acque superficiali che si dovessero infiltrare nelle trincee di scavo anche in funzione della pendenza;
- durante 1' esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, 1' infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere da realizzare;
- le operazioni di scavo e di rinterro per la posa dei cavidotti, in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua, non alterino la morfologia attuale degli alvei:
- per gli aspetti della sicurezza passiva, si dispone che nei punti di emersione, sia apposto un sistema di segnalazione di pericolo specifico derivante da folgorazione per contatto, i cui cartelli dovranno essere apposti e conservati per tutta la durata della vita della rete e comunque nel periodo in cui 1' atto amministrativo di concessione ha validità.

Tanto esposto, l'Ufficio esprime parere favorevole all'approvazione.

- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n.11849 del 14/04/2008, rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;
- ARPA Puglia Dipartimento Ambientale Provinciale di Foggia, con nota prot. n.1209 del 09/05/2008 e nota prot. n.59750 del 14/12/2010, sulla base di tutta la documentazione pervenuta e per quanto di competenza il parere risulta favorevole. Si precisa, inoltre, che il parere è vincolato al progetto presentato, pertanto, in caso di variante deve considerarsi inefficace fino ad integrazione da parte di questa Agenzia. In data 1/12/2010, la ditta presentava richiesta di parere integrativo a seguito di individuazione del modello di aerogeneratore da installare, per cui esaminata la documentazione integrativa presentata, per quanto di competenza, si conferma il parere favorevole alla realizzazione dell'impianto di che trattasi;
- Aeronautica Militare Comando Scuole A.M./3° Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n.945 del 20/06/2008, si rilascia nulla osta militare di forza Armata per gli aspetti di competenza. Si evidenzia che, per ciò che concerne aspetti operativi e di sicurezza al volo, è obbligatorio attenersi alle disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la direttiva allegata al foglio n.146/394/4422 del 09.08.2000. Tale direttiva è stata notificata alle Amministrazioni Civili ed alle Società interessate con a foglio n.SQA-133/8373/01 del 28.03.2001 del Comando della Squadra Aerea;
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) con prot. n.5338 del 27/01/2009, considerato che:
- l'Enav ha comunicato, con foglio prot. AV/AOP/PSA/ SC7670/233722 del 24.11.08, scheda ostacolo n.7670(non allegata) che la realizzazione in questione non comporta implicazioni per quanto concerne gli aspetti di competenza;
- l'A.M. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi, la non sussistenza di implicazioni;
- in relazione a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, il parco eolico non interferisce con superfici aeronautiche di interesse aeroportuale ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap. 11 paragrafo 11.1.3 del Regolamento Enac per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti e pertanto e' soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:

segnaletica diurna - le pale dovranno essere verniciate con n.3 bande, rosse, bianche e rosse di m 6 l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m delle pale stesse pale) i 100 m di altezza e le cui pale siano di lunghezza superiore ai 30 m. Se le pale sono di dimensione uguale o inferiore a 30 m, la verniciatura sarà limitata ad un terzo della lunghezza stessa delle pale (divisa in tre fasce rossa, bianca e rossa). La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario del bene;

segnalazione notturna - le luci dovranno essere posizionate all'estremità della pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa. Codesta Società potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace allo scopo di segnalare l'ostacolo in sommità, come ad esempio l'utilizzo di luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore. In tal caso dovrà essere comunicato a questo Ente la relativa proposta che sarà oggetto di specifica valutazione. Dovrà essere prevista a cura e spese di codesta Società una procedura manutentiva che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile. Inoltre dovrà essere comunicata almeno 30 giorni prima la data di inizio e fine lavori alla Direzione Aeroportuale di BARI BRINDISI ed all'ENAV, ai fini della pubblicazione in AIP e per la comunicazione della attivazione della richiesta procedura manutentiva che andrà trasmessa allo scrivente Ufficio. Infine, qualora codesta Società ritenga opportuno, al fine di limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte dei generatori contenendo al contempo l'impatto ambientale, potrà presentare uno studio aeronautico che identifichi gli ostacoli più significativi.

Si rilascia, per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione del suddetto parco eolico corredato con le predette prescrizioni;

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bari, BAT e Foggia con nota prot. n.9167 del 28/11/2008, preso atto del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica del 24.09.2008 a firma del Dirigente l'Ufficio Tecnico e Ambiente del Comune di Deliceto (FG) inerente l'intervento in oggetto e considerato il contenuto della nota prot.13195 del 14.11.2008 del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia, dall'esame della documentazione cartografica presentata non si evincono ambiti territoriali assoggettati né a tutela monumentale ai sensi Della Parte II del Decreto legislativo n. 42/2004 né a tutela paesaggistica di competenza statale ai sensi degli artt. 136 e 142 del Decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.; tale parere veniva ribadito con nota prot. n.3627 del 03/05/2010 dalla medesima Direzione Regionale;
- Regione Puglia Assessorato Assetto del Territorio Ufficio Strumentazione Urbanistica, con prot. n.2894 del 19/03/2009, per quanto attiene gli aspetti urbanistici, si evidenzia l'assenza di contrasto. dell'intervento di cui trattasi con la pianificazione urbanistica comunale vigente, fermo restante il rispetto di quanto previsto dall'art. 12 comma 7 del D.Lgs. 387/2003.

Per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, rilevato che l'intervento ricade in un ambito territoriale Esteso di tipo "C" e "D", questo Servizio preso atto dell'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Deliceto in data 24.09.2008 prot. n.6225, della nota della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del 28.11.08 prot. n.9617 e del parere favorevole dell'Autorità di Bacino della Puglia in data 11.07.08 prot. n.6917, ritiene lo stesso intervento compatibile con le norme di tutela dell'ATE di tipo "C" e "D" di riferimento;

- Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Agricoltura di Foggia con nota prot. n. 108798 del 18/11/2010, si rilascia parere favorevole, a condizione che vengono rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:
- 1. tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggiò e il transito dei mezzi;
- 2. nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;
- 3. terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;
- 4. nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;
- 5. se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;
- 6. divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica;
- Acquedotto Pugliese S.p.A. con nota prot. n.56585 del 04/05/2010, in riferimento alla richiesta di nulla osta per la realizzazione dell'impianto in oggetto specificato si comunica che non sono presenti opere di questa Società nelle aree interessate dalla costruzione dell'impianto eolico e delle opere annesse;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia con nota prot. n.6781 del 25/05/2010, si comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica non sono assoggettati all'ottenimento Certificato di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. n.139/06, non essendo compresi nell'allegato al D.M. 16/02/82 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato

all'ottenimento del predetto documento autorizzativo di prevenzione incendi. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che, in caso di presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DM 16.2.82, il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 2 e 3 del DPR n.37/98, sia per quanto attiene la preventiva acquisizione del parere di conformità da parte di questo Comando sul progetto delle opere di adeguamento oltre che, a lavori ultimati, la presentazione della prescritta richiesta di sopralluogo per l'ottenimento del richiamato documento autorizzativo di prevenzione incendi. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento;

- Regione Puglia Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana Servizio LL.PP Ufficio Regionale Espropri, con nota prot. n.39353 del 29/04/2010, CHE il progetto di cui trattasi possa essere approvato, a condizione che:
- si definisca la destinazione urbanistica dei beni da espropriare e da asservire;
- si chiarisca la necessità di procedere all'esproprio, anziché all'asservimento, di notevoli superfici di proprietà privata per l'interramento del cavidotto;
- si acquisisca preliminarmente la certificazione del comune di Deliceto attestante la relativa conformità o compatibilità con il vigente PUG comunale, ovvero si approvi la eventuale preventiva variante urbanistica sia per le aree di sito degli aerogeneratori che, eventualmente per le aree da espropriare per l'interramento del cavidotto;
- si chiarisca l'anno di riferimento del V.A.M. applicato, tenendo conto che dovrà considerarsi l'ultimo V.A.M. determinato dalla competente C.P.A.;
- si proceda, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art 16 del T.U. 327/'01;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha quindi comunicato, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti in Conferenza di Servizi, con nota prot. n.16539 del 25 novembre 2010, la conclusione del procedimento;
- in data 21 dicembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Margherita S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007, pertanto, l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 26 gennaio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n.12267 e della Convenzione al repertorio n.12268.

Rilevato che:

- la Società Margherita S.r.I. con nota del 14/10/2010 riscontrava la richiesta integrazioni formulata da Terna S.p.A. in Conferenza di Servizi che, con nota prot. n.17818 del 17/12/2010, comunicava la rispondenza ai requisiti tecnici di connessione del progetto delle opere elettriche previsti dal Codice di Rete;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.17074 del 03/12/2010, comunicava al Comune di Deliceto ed ai soggetti interessati l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità propedeutico alla procedura espropriativa;
- la Margherita S.r.l. depositava, in data 24/02/2011, il piano particellare di esproprio aggiornato ai fini del perfezionamento della proceduta espropriativa;
- il Servizio Energia acquisiva opposizioni all'avvio della procedura espropriativa ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, le quali si ritenevano superate per effetto delle controdeduzioni

presentate dalla Società proponente.

Considerato che:

- la Corte Costituzionale, con Sentenza n.344 del 26/11/2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del R.R. n.16/2006;
- ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 si dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione";
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio:
- " di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica composto da n.6 aerogeneratori della potenza complessiva di 18 MW ubicato nel Comune di Deliceto (FG) località "Viticole, Iannuzzi, Pozzo Salito", posizionati secondo le seguenti coordinate Gauss Boaga (Fuso Est) riportate in tabella:

AEROGENE- COORDINATE RATORE N. GAUSS BOAGA
XY
1 2557225 4560174
2 2557528 4559898
3 2558344 4560127
4 2558698 4561024
5 2558335 4560958
6 2557886 4560741

e delle opere connesse costituite da:

" cavidotto interrato MT a 30 KV per il collegamento del parco eolico alla sezione a 150 KV presso la S.E. 380/150 KV di Deliceto, già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n.1367 del 12.12.2008, e successivamente oggetto di ampliamento autorizzato con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia n.6 del 21/01/2011, collegata in entra-esce dalla linea a 380 KV "Foggia-Candela";

" stallo a 150 KV da realizzare nella S.E. 150/380 KV.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 80 del 9 Marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007,

per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 18 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Deliceto (FG) - località "Viticole, Iannuzzi, Pozzo Salito".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Margherita S.r.l. con sede legale in Foggia alla via Napoli n. 121, Partita IVA 03188710713 dell'Autorizzazione Unica, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di: " un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 18 MW ubicato nel Comune di Deliceto (FG) - località "Viticole, Pozzo Salito, Iannuzzi", posizionati secondo le seguenti coordinate Gauss - Boaga (Fuso Est) riportate in tabella:

AEROGENE- COORDINATE RATORE N. GAUSS BOAGA

X Y
1 2557225 4560174
2 2557528 4559898
3 2558344 4560127
4 2558698 4561024
5 2558335 4560958
6 2557886 4560741

e le opere connesse sono costituite da:

" cavidotto interrato MT a 30 KV per il collegamento del parco eolico alla sezione a 150 KV presso la S.E. 380/150 KV di Deliceto, già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n.1367 del 12.12.2008, e successivamente oggetto di ampliamento autorizzato con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia n.6 del 21/01/2011, collegata in entra-esce dalla linea a 380 KV "Foggia-Candela";

" stallo a 150 KV da realizzare nella S.E. 150/380 KV.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Margherita S.r.I. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a futura titolarità della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare il parco eolico e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto autorizzato col presente decreto, di pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;

Art. 7)

La Società, e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R.

- n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:
- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione del lavori:
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo eolico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96,

ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Deliceto (FG).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 22 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio Davide F. Pellegrino